



Roma,

10/10/2019

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO III

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. N 239182/2019

Rif. Prot. Entrata N. 0235285/2019


Risposta a nota n.

S E D E

OGGETTO: **AS 1570** Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Testo e relazione tecnica passaggio.

È stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati in data 24 ottobre 2019 e trasmesso al Senato della Repubblica per il relativo esame.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata.

 Il Ragioniere Generale dello Stato

## RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, reca disposizioni urgenti per affrontare con la massima efficacia e tempestività situazioni di emergenza in ambito cibernetico, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, delineando per le finalità di sicurezza nazionale un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale, a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche. **Con l'articolo aggiuntivo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare alla Camera dei Deputati, si interviene anche dettando disposizioni in materia di disciplina dei poteri speciali. Conseguentemente anche il titolo del decreto-legge è stato integrato con riferimento alla "disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica".**

In particolare, gli articoli 1 e 2 prevedono:

- l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, **aventi una sede nel territorio nazionale**, inclusi nel perimetro, tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi conseguentemente previsti (articolo 1, comma 2, lettera a));
- l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti (articolo 1, comma 2-bis);
- la definizione, con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri con cui i soggetti inclusi nel perimetro, compresi i soggetti pubblici, elaborano e aggiornano un elenco delle reti, dei sistemi e dei servizi rilevanti per le finalità indicate dalla normativa. Rispetto a tali beni e servizi (e non riguardo alla generalità delle proprie dotazioni informatiche) gli stessi soggetti sono tenuti all'osservanza delle misure e degli obblighi previsti dalla normativa. All'elaborazione dei criteri provvede il CISR-tecnico, organismo già esistente (art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017), con funzioni di supporto del CISR, di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007 [articolo 1, comma 2, lettera b)];
- la definizione, con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sempre su proposta del CISR, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, delle procedure con cui i soggetti inclusi nel perimetro notificano gli incidenti aventi impatto sulle reti, i sistemi o i servizi individuati al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che le inoltra tempestivamente al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale provvede a sua volta ad inoltrarle al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) - se effettuate da soggetti privati - o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) - se effettuate da soggetti pubblici - nonché



all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 [articolo 1, comma 3, lettera a)];

- la previsione, con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio da ultimo indicato, di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi e dei servizi informatici, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea [articolo 1, comma 3, lettera b)] alla cui elaborazione provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (articolo 1, comma 4);

Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltre (articolo 1, comma 6):

- vengono disciplinate le procedure, le modalità e i termini con cui i soggetti inclusi nel perimetro, **ovvero le centrali di committenza alle quali esse fanno ricorso ai sensi dell'art. 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 205**, che intendono procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi relativi a tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) destinati ad essere impiegati sulle reti, i sistemi informativi e riguardo ai servizi informatici d'interesse, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, in un'ottica di gradualità, può imporre condizioni e prove relative all'*hardware* e al *software* dei prodotti interessati. Per le forniture da impiegare su reti, sistemi e servizi del Ministero della Difesa, il predetto Ministero si avvale di un proprio Centro di valutazione, in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico; per l'attività di tale centro si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [articolo 1, comma 6, lettera a)];
- vengono previste attività di ispezione e verifica, attribuite alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente, per i soggetti pubblici e per i soggetti privati, in relazione al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, che possono impartire, se necessario, specifiche prescrizioni. Tali attribuzioni di ispezione e verifica vengono riservate alle strutture specializzate dei rispettivi Dicasteri per quanto riguarda le reti, i sistemi e i servizi informatici delle Forze armate e delle Forze di polizia, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [articolo 1, comma 6, lettera c)].

Per quanto concerne l'osservanza, da parte dei soggetti pubblici inclusi nel perimetro, dell'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste dalla norma con riferimento alle reti, ai sistemi e ai servizi rilevanti per le finalità indicate, la relativa disciplina verrà resa effettiva a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [articolo 1, comma 3, lettera b)]. A tali oneri, a decorrere dagli esercizi finanziari 2020 e 2021, si



provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Alle attività di elaborazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 4, provvedono, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il DIS.

**Il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del DIS, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui all'art. 1 comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Vengono poi in rilievo i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, nonché del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, limitatamente alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici connessi, rispettivamente, alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla difesa nazionale.

Per quanto concerne i compiti del Ministero dello sviluppo economico connessi al funzionamento del perimetro, ciò determinerà l'espletamento delle seguenti attività:

- svolgimento dell'attività di ispezione e verifica [articolo 1, comma 6, lettera c)];
- svolgimento dell'attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste (articolo 1, comma 12);
- l'esercizio di nuovi compiti assunti dal CVCN, in particolare, nell'ambito dell'approvvigionamento ICT destinato a reti, sistemi e servizi rilevanti (articolo 1, comma 6). Il CVCN, ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, può imporre prescrizioni di utilizzo [articolo 1, comma 7, lettera b)], nonché condizioni e prove relative all'*hardware* e al *software* (art. 1, comma 6, lettera a). Gli oneri relativi allo svolgimento delle attività di prova sono a carico dei soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi (articolo 1, comma 6, lettera b).

Le richiamate attività di elaborazione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative verranno svolte dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024 (art. 1, comma 19).

Per l'espletamento delle attività del CVCN, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà



assunzionali e con incremento della dotazione organica vigente, nel limite delle unità eccedenti la stessa che residuano a seguito della totale copertura dei posti vacanti e disponibili, un contingente massimo di 77 unità nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020 (articolo 2, comma 1).

L'onere totale a regime conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, che trova copertura nell'articolo 6, è nel dettaglio illustrato dalla tabella seguente:

Oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico

Qualifica	Fondamentale	Accessorio	Totale	Numero unità	Onere totale
Area III-F1	€ 37.993	€1.980.00	€39.973	67	€ 2.678.191
Area II - F1	€ 30.659	€1.980.00	€32.639	10	€ 326.390
Totale				77	€ 3.004.581

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che, fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del nord, può avvalersi, per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel massimo del 40 per cento delle unità di personale di cui al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in posizione di comando, di personale che non risulti impiegato in compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti unità, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La disposizione recata all'articolo 2, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ad essa si dà attuazione nei limiti degli ordinari stanziamenti, previsti a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di bilancio.

Per quanto concerne i nuovi compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, connessi al funzionamento del perimetro, ciò determinerà l'espletamento delle seguenti attività nei confronti dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

- svolgimento dell'attività di ispezione e verifica [art. 1, comma 6, lettera c)];



- svolgimento dell'attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste (art. 1, comma 12).

Le richiamate attività di predisposizione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 16).

L'articolo 2, comma 3, dispone che, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare, nella categoria funzionale A, parametro retributivo F1.

L'onere totale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, che trova copertura all'articolo 6, è pari a euro 640.000 ed è, nel dettaglio, illustrato nella tabella seguente:

Oneri a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Qualifica	Fondamentale	Accessorio	Totale	Numero unità	Onere totale
Cat. A – posizione economica F1	€ 44.598	€ 19.402,00	€ 64.000	10	€ 640.000

Gli importi, comprensivi del trattamento accessorio e al lordo degli oneri riflessi, sono stati quantificati tenendo conto dei valori retributivi contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che, fino al completamento delle procedure di cui al precedente comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del nord, può avvalersi, entro il limite del 40 per cento delle unità previste dal medesimo comma, di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché di esperti o consulenti, nominati ai



sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica.

La disposizione recata all'articolo 2, comma 4, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ad essa si dà attuazione nei limiti degli ordinari stanziamenti, previsti a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di bilancio.

Per quanto concerne i compiti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa connessi al funzionamento del perimetro, si provvede mediante strutture specializzate già esistenti e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per le attività dei laboratori accreditati di cui potrà avvalersi il CVCN per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità, eventualmente istituiti presso le Amministrazioni centrali dello Stato, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 1, comma 7, lettera b)).

L'articolo 3 reca disposizioni di raccordo con le norme in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G. In particolare, si stabilisce che, nell'ambito dell'istruttoria sui poteri speciali, la valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, venga effettuata, dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, del presente decreto, da parte dei centri di valutazione descritti in tale comma. Si prevede altresì la modifica o integrazione delle prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati con i provvedimenti di esercizio dei poteri speciali nei confronti di eventuali soggetti inclusi nel perimetro al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo, ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilità accertate, la sostituzione di apparati o prodotti. Trattasi di norma ordinamentale sulle procedure attuative che si inserisce nell'impianto già delineato dai precedenti articoli. Lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo è conseguentemente attuato dalle competenti amministrazioni e strutture specializzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

**Durante l'esame parlamentare è stato altresì eliminato l'articolo 4, in coerenza con le più organiche modifiche disposte dal nuovo articolo 4-bis. La disposizione soppressa era neutrale ai fini della valutazione finanziaria non incidendo né in termini di nuove entrate né in termini di maggiori spese.**

**Il nuovo articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, prevede modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.**

**Le disposizioni intervengono sull'ampliamento dei termini del procedimento e sulle modalità di applicazione.**

**Si interviene anche mediante misure di coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 in tema di termini per l'esercizio dei poteri speciali.**



Si prevede quindi che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati termini sull'esercizio di poteri speciali al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452. Naturalmente, anche l'intervento regolamentare è attuato nel rispetto dei principi di invarianza finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si prevede l'istituzione del punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza la creazione di nuove strutture.

Si prevedono forme di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche mediante scambio di informazioni; tale disegno collaborativo assicura efficienza organizzativa complessiva e si dispiega senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta emendativa illustrata, relativa all'inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto-legge decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, reca disposizioni di natura procedurale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede che il Presidente del Consiglio, in presenza di un rischio grave ed imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, può comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti o nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Trattasi di norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte.





Altre più specifiche previsioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di disposizioni comunque di carattere ordinamentale o procedurale.

L'articolo 6 prevede che agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro 3.200.000 per l'anno 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ed euro 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2020, e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Per la restante parte si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare per euro 3.200.000 per l'anno 2019 ed euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 alla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico e assegnata all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in corso di definizione.

**Le modifiche apportate al provvedimento normativo in questione nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura alla Camera dei Deputati non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

GN

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



4 NOV. 2019

